

Edizione di sabato 10 giugno 2017

ADEMPIMENTI

Bonus Renzi e conguagli da 730 esclusi dalla stretta sulle compensazioni
di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

Cessione ecobonus e sismabonus: modalità operative
di Raffaele Pellino

DICHIARAZIONI

Conti correnti esteri tra monitoraggio e Ivafe
di Sandro Cerato

CONTABILITÀ

La contabilizzazione degli ammanchi di cassa
di Viviana Grippo

IVA

Aliquota Iva 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie
di Dottryna

FINANZA

La settimana finanziaria
di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

ADEMPIMENTI

Bonus Renzi e conguagli da 730 esclusi dalla stretta sulle compensazioni

di Alessandro Bonuzzi

Con la [risoluzione 68/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate **ufficializza l'esclusione** dal nuovo obbligo, previsto per i **soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare, per le compensazioni "orizzontale" in F24, i canali telematici messi a disposizione della stessa Agenzia**, sia del **"bonus Renzi"** che dei crediti rimborsati dai sostituti d'imposta a seguito di **liquidazione del modello 730**. Pertanto, per queste tipologie di crediti è possibile **continuare a utilizzare il canale dell'home banking**.

Il chiarimento era **necessario** a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche recate dall'[articolo 3 del D.L. 50/2017](#) al [comma 49-bis dell'articolo 37 del D.L. 223/2006](#), secondo cui i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare **esclusivamente** i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate qualora essi intendano **compensare, per qualsiasi importo, crediti** di natura **tributaria**. Trattasi, in particolare, di:

- **crediti Iva** (annuali o relativi a periodi inferiori);
- crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle **ritenute** alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**imposta regionale sulle attività produttive**;
- crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi.

Va, inoltre, evidenziato che la risoluzione si compone di **tre allegati**:

- **l'Allegato numero 2** riporta l'elenco dei **codici tributo** il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli titolari di partita Iva, dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- **l'Allegato numero 3** consente, invece, di individuare quando la **compensazione** va considerata di tipo **"verticale"** o **"interna"** e quindi il **nuovo obbligo non sussiste**. Ciò accade quando **"nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nell'allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3"** (per meglio comprendere si veda la tabella qui sotto riportante uno stralcio dell'Allegato 3).

ALLEGATO 3

COLONNA 1
CLASSIFICAZIONE

COLONNA 2

COLONNA 3

COLONNA 4



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

AGEVOLAZIONI

Cessione ecobonus e sismabonus: modalità operative

di Raffaele Pellino

In arrivo i chiarimenti sulle modalità di **cessione del credito d'imposta** legato all'*ecobonus* e al *sismabonus*. Con due recenti provvedimenti, infatti, l'Agenzia delle Entrate, individua le **modalità operative per i condòmini che intendono cedere un credito d'imposta** corrispondente alla **detrazione per le spese sostenute**, nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2021, **in relazione ad interventi di riqualificazione energetica** sulle parti comuni di edifici ovvero **interventi che prevedono l'adozione di misure antisismiche**.

Seguiranno due separate risoluzioni con cui verranno istituiti i codici tributo per la fruizione del credito acquisito da indicare nel modello F24.

Per le ipotesi previste dal disegno di legge di conversione del D.L. 50/2017, che amplia la possibilità per i soggetti “**no tax area**” di cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione per gli interventi condominiali di riqualificazione energetica, l'Agenzia precisa che saranno emanate **ulteriori istruzioni**.

Ma veniamo agli **aspetti operativi** oggetto di intervento.

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate affrontando **l'ambito soggettivo** distingue:

- i soggetti che possono cedere il credito d'imposta, ossia **tutti i condòmini**, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, purché siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta per gli interventi antisismici o di riqualificazione energetica. La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda “*tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta linda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni*”;
- dai soggetti **destinatari** del credito d'imposta, ossia **i fornitori che hanno eseguito i lavori** ovvero **altri soggetti privati** quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti; questi, **possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini**.

È, invece, **esclusa la cessione del credito** a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle Amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda il **credito d'imposta cedibile** si rammenta che questo corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda prevista nella misura:

Ecobonus

- del 70% delle spese sostenute, se relative ad interventi condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- del 75%, in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al [D.M. MiSE del 26/06/2015](#).

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

Sismabonus

- del 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe inferiore di rischio inferiore;
- dell'85%, delle medesime spese se dall'intervento deriva il passaggio a due classi inferiori di rischio.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

In entrambi i casi, il **credito d'imposta cedibile** da parte del condòmino è determinato sulla base della intera spesa approvata dalla **delibera assembleare** per l'esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dalla assemblea o sulla base della intera spesa sostenuta dal condòmino nel periodo d'imposta e pagata dal condominio ai fornitori, per la parte non ceduta sotto forma di credito.

Il cessionario può cedere (in tutto o in parte) il credito d'imposta acquisito **solo dopo che tale credito è divenuto "disponibile"**, ossia:

- **dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa** e sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;
- nel caso il credito sia ceduto ai fornitori, **dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo**.

Adempimenti per la cessione del credito

Il **condòmino che cede l'intero credito d'imposta**, se i dati della cessione non sono già indicati

nella delibera condominiale, **comunica all'amministratore di condominio**, entro il 31/12 del periodo d'imposta di riferimento, **l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario**, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.

L'amministratore del condominio, a sua volta:

- **comunica annualmente** (entro il 28 febbraio) **questi dati all'Agenzia delle Entrate** con la procedura prevista per l'invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.
- **consegna al condòmino la certificazione delle spese** a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione.

I condòmini appartenenti a **condomini “minimi”**, per i quali non vi è obbligo di nominare l'amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d'imposta incaricando un condòmino ad effettuare la comunicazione alle Entrate; questi per l'adempimento deve far riferimento alle modalità ed ai termini previsti per gli amministratori di condominio.

Il mancato invio della comunicazione rende “inefficace” la cessione del credito.

L'Agenzia, poi, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l'assenso del cessionario, mette a disposizione di quest'ultimo **nel “cassetto fiscale” il credito d'imposta** che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare. Le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario saranno visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

Il cessionario che intende **a sua volta cedere** il credito d'imposta **deve darne comunicazione** alle Entrate utilizzando le stesse funzionalità telematiche presenti nel “cassetto fiscale”.

Utilizzo del credito d'imposta

Il *bonus* attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in 5 quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico ovvero in 10 quote, per i lavori di riqualificazione energetica, ed è **utilizzabile in compensazione** (senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della L.388/2000) **presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.

La quota del credito che non è frutta nel periodo di spettanza è **riportata nei periodi d'imposta successivi** e non può essere chiesta a rimborso.

I controlli dell'Amministrazione finanziaria

In entrambi i provvedimenti, l'Agenzia illustra, infine, come procede in caso di controlli. In particolare, è previsto il **recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni** qualora l'Amministrazione accerti:

- in capo al condòmino, la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta;
- in capo al cessionario, l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

DICHIARAZIONI

Conti correnti esteri tra monitoraggio e Ivafe

di Sandro Cerato

Anche nel modello Redditi 2017 è necessario prestare la massima attenzione nella **compilazione del quadro RW in presenza di conti correnti detenuti all'estero**. Per tali attività finanziarie, infatti, è prevista l'**esclusione dall'obbligo di monitoraggio** se il **picco massimo** raggiunto durante l'anno **non eccede la soglia di euro 15.000**. Resta fermo l'**obbligo di pagamento dell'Ivafe** se la **giacenza media nel corso dell'anno supera l'importo di euro 5.000**. È quanto deriva dalle novità introdotte ancora nel 2014 ad opera dell'[articolo 2 della L. 186/2014](#), che, integrando l'[articolo 4 del D.L. 167/1990](#), ha fatto venir meno gli **obblighi di monitoraggio fiscale** per i conti correnti e depositi bancari costituiti all'estero se il valore massimo raggiunto nel corso dell'anno (cd. "picco" massimo) non eccede l'importo di euro 15.000. Tuttavia, è probabile che la **compilazione del quadro RW del modello Redditi 2017**, per segnalare la presenza di conti correnti e depositi costituiti all'estero, si renda comunque necessaria in quanto **sugli stessi deve essere liquidata e versata l'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe)**. A partire dal 2013, infatti, il **quadro RW assolve un duplice obbligo: il monitoraggio fiscale e il pagamento dell'imposta Ivafe** (o Ivie per gli immobili).

Si ricorda che l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, normalmente pari al 2 per mille, per i conti correnti ed i depositi è dovuta in **misura fissa** per un importo pari a **euro 34,20**, proporzionata ai giorni di possesso, ad eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l'importo di euro 5.000. In tale ultima circostanza, infatti, l'imposta non è dovuta.

Dall'incrocio delle regole previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle dell'Ivafe, ne deriva che:

- per i **conti correnti ed i depositi con picco massimo** nel corso del 2016 **non superiore ad euro 15.000** e con **giacenza media 2016 non superiore ad euro 5.000**, non è necessario compilare il quadro RW;
- per i **conti correnti ed i depositi con picco massimo superiore ad euro 15.000**, ma con **giacenza media inferiore ad euro 5.000**, si rende necessaria la compilazione del quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, senza compilare le caselle relative all'Ivafe (non dovuta) ed avendo cura di barrare la casella "20" per segnalare che la compilazione è eseguita solo per adempiere ai predetti obblighi di monitoraggio;
- per i **conti correnti ed i depositi con picco massimo non superiore ad euro 15.000**, ma con **giacenza media superiore ad euro 5.000**, pur non sussistendo alcun obbligo di monitoraggio, è necessario compilare il quadro RW per l'assolvimento dell'imposta Ivafe nella misura fissa di euro 34,20.

Si segnala, inoltre, che se il **conto corrente è detenuto in un Paese non collaborativo** (per l'individuazione degli stessi si deve fare riferimento alla *white list* allargata dal decreto ministeriale del 23 marzo scorso con cui sono stati inseriti tra i Paesi collaborativi anche lo Stato del Vaticano ed il Principato di Monaco) è necessario indicare nella casella 9 il **picco massimo raggiunto dallo stesso nel corso dell'anno**. Si tratta evidentemente di una notizia che può assumere rilievo ai fini di un possibile accertamento della posizione fiscale del contribuente.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

La contabilizzazione degli ammanchi di cassa

di Viviana Grippo

Una delle problematiche da affrontare in sede di redazione del **bilancio** è l'esistenza di **ammanchi di cassa**; nel caso in cui essi si siano manifestati, occorre poi capire se gli ammanchi corrispondano ad una **posta fiscalmente deducibile o meno**.

Non esiste un articolo del Tuir che si occupi di definire la loro deducibilità o indeducibilità, è necessario a tal fine fare riferimento, oltre che ai principi di redazione del bilancio, alla [risoluzione AdE 54/E/2010](#). Prima di riportarne il contenuto si affronta però **l'aspetto contabile** dell'ammacco.

L'**ammacco** di cassa, dovuto a svariate motivazioni di cui diremo in seguito, **si manifesta allorquando** il conteggio manuale fornisca all'esecutore un risultato differente rispetto al contabile: in tali casi è ovvio che il valore contabile dovrà uniformarsi a quello fisico.

La **scrittura contabile** da redigersi per tale adeguamento è la seguente:

Ammanchi di cassa	a	Cassa e valori
-------------------	---	----------------

La voce “*Ammanchi di cassa*” è un conto di **costo** che verrà rilevato tra gli *Oneri diversi di gestione* in **B14** di conto economico.

Una volta rilevato il conto di costo occorrerà gestirlo dal **punto di vista fiscale**.

La citata risoluzione afferma che gli ammanchi di cassa siano **deducibili solo qualora** possa dimostrarsi che essi siano:

- fisiologici,
- inevitabili,
- connaturati alla attività.

In ogni caso essi devono essere **documentati** da apposito **verbale** redatto dal responsabile dei controlli interni aziendali e dal responsabile di cassa.

È chiaro che, mentre tali requisiti sono indubbiamente facili da dimostrare in caso di **grande distribuzione**, la cosa appare molto più difficile quando si fa riferimento a piccole realtà o ad attività che non prevedono il contatto con il pubblico.

In assenza del realizzarsi delle condizioni di cui sopra l'ammacco sarà **indeducibile** sia ai fini Ires che Irap e si renderà necessaria una **ripresa** fiscale di pari importo.

Come si diceva in precedenza diverse potrebbero essere le **motivazioni** per le quali gli ammachi si manifestano. La prima **causa**, quella più comune e intuitiva, è il **furto**; tuttavia, è anche possibile che essi si verifichino per:

- arrotondamenti concessi dopo l'emissione degli scontrini,
- errori materiali nella restituzione del resto,
- errori nella battitura dello scontrino di importo superiore al pagamento ricevuto.

È evidente quindi che mentre la **scrittura contabile potrà essere redatta** periodicamente a fine giornata, quando ci si rende conto delle differenze di incasso, all'atto del versamento dei contanti in banca o durante altri controlli periodici, l'**approccio fiscale** è lasciato alla redazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, **durante l'anno**, all'atto dei controlli, qualora l'azienda sia già in grado di distinguere le poste deducibili dalle indeducibili, si potrebbe già rilevare l'ammacco rispettivamente nei conti di costo:

- ammachi di cassa **deducibili**,
- ammachi di cassa **indeducibili**,

da registrarsi sempre in B14 *Oneri diversi di gestione*.

Ai fini del **corretto controllo cassa** va ricordato anche che:

- la **cassa non può mai essere negativa**,
- il limite di circolazione del contante è stato fissato dalla legge di Stabilità in euro 2.999,99 (per gli assegni resta il limite di euro 999,99),
- la cassa non deve comprendere i sospesi (ovvero movimenti di denaro avvenuti ma non rilevati contabilmente) che vanno quindi rilevati prima dei conteggi di fine anno,
- le **valute estere** in cassa vanno valutate con il cambio del giorno di chiusura con imputazione degli eventuali utili o perdite,
- i **prelievi** di soci e titolare devono essere giustificati.

Infine, si rammenta che, se non vi si provvede nel corso dell'esercizio, a fine anno **il conto "Cassa e valori" va diviso in due componenti**:

- cassa contanti e valori;
- cassa assegni.

Nel primo conto troveranno allocazione il denaro, le valute estere, le carte di credito, i francobolli e i valori bollati.

IVA

Aliquota Iva 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie

di Dottryna



Sono diversi gli interventi edilizi aventi ad oggetto fabbricati che danno diritto a un trattamento agevolato sotto il profilo dell'aliquota Iva applicabile.

Al fine di fornire un'analisi di sintesi delle fattispecie interessate, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo individua le condizioni per poter applicare l'aliquota Iva ridotta del 10% agli interventi di manutenzione eseguiti su fabbricati abitativi.

Ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, lettera b\), della L. 488/1999](#), gli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria** eseguiti su fabbricati a **prevalente destinazione abitativa** sono soggetti all'**aliquota del 10%**.

L'agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista **a regime** con la L. 131/2009.

L'aliquota del 10% trova applicazione:

- quando gli interventi sono eseguiti su fabbricati a **prevalente destinazione abitativa** con esclusione, quindi, dei fabbricati a prevalente destinazione strumentale;
- per le sole **prestazioni di servizi** e non anche alle cessioni di beni finiti.

Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un **contratto d'appalto o d'opera**. Sono invece **escluse**:

- le **prestazioni professionali**;
- le prestazioni rese in base a un **contratto di subappalto**.

Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

- le **unità immobiliari** classate nella **categoria A**, con l'esclusione dell'A10,

indipendentemente dall'utilizzo dell'immobile. Devono intendersi comprese anche le **pertinenze** dell'unità immobiliare abitativa;

- gli **edifici** che abbiano **oltre il 50%** della **superficie** dei piani sopra terra destinati ad **abitazione privata**. In tal caso l'agevolazione si estende anche alle parti comuni dell'edificio; diversamente, restano esclusi gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari non abitative.

L'aliquota del 10% si applica sull'**intero valore** delle **prestazioni** di servizi comprendendovi anche i **beni impiegati**.

Tuttavia, laddove i beni impiegati siano **significativi** l'applicazione dell'aliquota ridotta trova una **limitazione** se il loro valore supera il 50% dell'intero corrispettivo. In particolare:

- se il valore dei beni significativi **non supera** il **50%** del valore della prestazione, l'Iva al 10% si applica sull'intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;
- se il valore dei beni significativi **superà** il **50%** del valore della prestazione, su tali beni l'aliquota del 10% si applica solo **fino a concorrenza del valore della prestazione**, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.

Quindi, se il costo complessivo dell'intervento è di 5.000 euro, di cui 2.000 euro per la prestazione lavorativa e 3.000 euro per il bene significativo, l'Iva al 10% si applica sull'intero valore del servizio (2.000), ma, con riferimento al bene, solo su 2.000, ovvero sulla **differenza** tra l'importo complessivo dell'intervento e quello del bene significativo ($5.000 - 3.000 = 2.000$).

La limitazione si applica solo in presenza dei beni significativi "**interi**"; non interessa, invece, eventuali pezzi singoli o parti di ricambio.

Peraltro, se l'intervento comprende **più manutenzioni** e solo per alcune è previsto l'impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto **complessivamente** quando il **contratto è unico** ([C.M. 98/E/2000](#)).

BENI SIGNIFICATIVI

Ascensori e montacarichi
Infissi esterni ed interni
Caldaie
Video citofoni
Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
Sanitari e rubinetterie da bagno
Impianti di sicurezza

Da ultimo si evidenzia che nella **fattura** il prestatore deve indicare:

- il **corrispettivo complessivo** dell'operazione, comprensivo del valore dei beni significativi;
- in maniera separata, il **valore dei beni significativi**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: Una BCE “*patient and confident*” ribadisce il suo messaggio e la sua presenza sui mercati

- La BCE modifica l'*easing bias* e rimuove dalle aspettative degli operatori nuovi tagli dei tassi di interesse
- Ratifica la ripresa dell'economia dell'Area Euro, modificando al rialzo le previsioni di crescita e descrivendo i rischi come bilanciati, ma rivede marcatamente al ribasso le prospettive di inflazione
- Il QE resta *state contingent*, mentre il Consiglio Direttivo sposta in avanti al discussione sul tema della riduzione del programma di stimolo monetario (*tapering*)

Nel meeting di giugno la BCE ha lasciato invariati il corridoio dei tassi di interesse di riferimento (il tasso centrale (refi) resta allo 0,0%, il tasso di rifinanziamento marginale stabile a +0,25% e quello sui depositi a -0,4%) e le **modalità del piano di acquisti** (acquisti ad un ritmo mensile di 60 miliardi di euro sino alla fine di dicembre 2017), ma ha **eliminato l'*easing bias* sui tassi di interesse**, rimuovendo la formula che specifica che i tassi potranno scendere “su livelli più bassi rispetto a quelli attuali”.

L'Istituto Centrale ha inoltre rivisto al rialzo le proiezioni di crescita attesa per l'Area Euro di +0.1% per tutto l'orizzonte di previsione (le previsioni sono cresciute per l'anno in corso a 1.9% dal precedente 1.8%, a 1.8% dal precedente 1.7% per l'anno prossimo e a 1.7% da 1.6% per il 2019) ma marcatamente al ribasso le proiezioni per l'inflazione (a 1.5% per l'anno in corso, 1.3% per l'anno prossimo e 1.6% per il 2019). In particolare, la previsione dell'inflazione per il 2018 è più bassa della previsione che aveva formulato per lo stesso periodo lo scorso dicembre (1.5%). Il presidente Draghi ha spiegato che la revisione al ribasso delle proiezioni di inflazione deve essere imputata ad una modifica della traiettoria di crescita del prezzo del petrolio e non ad un deterioramento della **componente core**, che comunque rimane silente da un anno a questa parte. Inoltre, come atteso, la BCE ha aggiornato la descrizione dei rischi inerenti le prospettive di crescita, descrivendoli come bilanciati, da “ancora sbilanciati verso il basso”, come erano stati definiti nella riunione di fine aprile.

Il presidente Draghi ha sottolineato che questa modifica delle proiezioni e l'eliminazione

dell'*easing bias* implicano che, seppur il rischio deflazione sia stato eliminato, non si osserva ancora un trend duraturo e capace di auto sostenersi nell' inflazione *core* e soprattutto nei salari, che non salgono nonostante la diminuzione del tasso di disoccupazione. Proprio nella crescita salariale il presidente Draghi vede la variabile chiave, capace di trasformare la crescita economica in crescita dei prezzi. La BCE resta paziente: il Presidente Draghi, sottolineando che piani di *tapering* non sono stati discussi né menzionati nella riunione di giugno, ha dichiarato che la BCE non prenderà in considerazione una strategia di normalizzazione della politica monetaria fino a che l'inflazione non sarà prossima al 2% in modo stabile e duraturo, confermando così che continuerà a essere presente sul mercato secondario per un lungo periodo di tempo e ribadendo che il suo portafoglio di obbligazioni sarà reinvestito per un periodo di tempo indefinito. Invece, la BCE non ha rimosso l'*easing bias* sul programma di acquisti (QE), che rimane *state contingent* (essendo possibile ampliarlo se necessario) e condizionale ad un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi, coerente con l'obiettivo di inflazione. Il Presidente Draghi ha indicato che il programma di acquisti sta funzionando senza problemi e che, se necessario, esistono dimensioni di flessibilità nell'esecuzione che possono essere esplorate qualora le regole del programma stesso diventino vincolanti. In questo modo, la BCE sembra aver aperto una nuova "fase del QE", in cui ha definito apertamente una preferenza tra le misure espansive di politica monetaria a favore dell'acquisto di titoli rispetto al taglio dei tassi.

LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: rivisto al rialzo il PIL dell'Area Euro in T1 2017

La lettura finale del PIL dell'Area Euro è stata rivista al rialzo a 0.6% t/t, correggendo di un decimo la variazione della seconda stima pari a 0.5%, portando così l'espansione all'1.9% a/a rispetto alla seconda stima dell'1,7%. Il dato segna così un'accelerazione rispetto al trimestre precedente, nonché la variazione più consistente da sette trimestri. La revisione al rialzo è stata guidata da migliori performance in Francia, Italia e Grecia. I numeri sono coerenti con la revisione al rialzo nelle stime della crescita della BCE.

In Germania, la produzione industriale è cresciuta in aprile dello 0.8% m/m. Anche la lettura di marzo è stata rivista al rialzo a -0.1%. Conseguentemente, l'attuale lettura per la produzione industriale trimestrale di T2 è pari all'1,3% t/ t, in linea con le survey e con T1 2017 (1,4% t/t).

In UK il partito conservatore del premier Theresa May, che aveva indetto le elezioni con la speranza di consolidare il proprio mandato in vista dei negoziati sulla Brexit, ottiene meno



segni delle consultazioni precedenti con un risultato ben lontano dai 326 seggi necessari per avere la maggioranza.

Stati Uniti: ancora dati misti


Negli Stati Uniti, le nuove richieste per sussidi di disoccupazione nella settimana conclusasi lo scorso 3 giugno superano le attese di 5 mila unità e si portano a quota 245 mila rispetto alle 255 mila unità della settimana precedente. Rimangono invece sotto le attese di 1 milione e 920 mila unità e registrano un leggero rallentamento i rinnovi dei sussidi di disoccupazione, che passano da 1 milione e 919 mila a 1 milione 917 mila unità nella settimana chiusasi il 27 maggio. Passando ai dati sul terziario di maggio, l'indice Pmi servizi nella lettura definitiva si è attestato a 53,6 punti, in aumento rispetto ai 53,1 di aprile, ma al di sotto del preliminare a quota 54, mentre l'ISM servizi è sceso a 56,9 punti, rispetto ai 57,5 di aprile.

Asia: riserve ufficiali in stabilizzazione in Cina. Pil rivisto inaspettatamente al ribasso in Giappone

A maggio, **le riserve della PBoC sono aumentate di 24 miliardi di dollari statunitensi a 3.054, principalmente come conseguenza dell'effetto cambio e della svalutazione del dollaro.** Al netto degli effetti valutari, si stima che le riserve riportate siano rimaste sostanzialmente invariate. Import ed export risultano sopra le stime in Cina nel mese di maggio, nonostante i prezzi in discesa delle materie prime: dati che suggeriscono una tenuta migliore delle aspettative dell'economia del Paese, nonostante la risalita dei tassi sul credito e il raffreddamento del mercato immobiliare. Le esportazioni sono aumentate dell'8,7% a/a contro attese per un +7,0%, dopo il +8,0% di aprile; per le importazioni l'incremento è stato del 14,8%, su stime per un +8,5% e dopo il +11,9% del mese precedente. La bilancia commerciale segna in maggio un surplus di 40,81 miliardi di dollari, in aumento dai 38,05 di aprile ma inferiore ai 46,32 previsti; verso gli US il surplus commerciale di maggio è stato di 22 miliardi, il più alto dallo scorso novembre. **La lettura finale del primo trimestre del PIL Giapponese è stata rivista, inaspettatamente, al ribasso** una crescita annua del 1,0% a/a rispetto alla lettura preliminare del 2,2% a/a, a causa di un aggiustamento sfavorevole dell'andamento delle scorte delle imprese.

Scomposizione PIL Giapponese

(Variazione % su trimestre precedente)



Valori al 31/3/2017

PERFORMANCE DEI MERCATI



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)